

CONTRATTO PUBBLICITARIO

TRA

Il "Comune di Città Sant'Angelo" con sede a Città Sant'Angelo (PE) – P.zza 4 Novembre n. 1, P.I. e Codice Fiscale 00063640684, in persona del suo Legale Rappresentante – *Capo Settore 2° "Programmazione, Finanza, S.I., Cultura, Turismo"* dr. Fabrizio Nerone nato a Elice (PE) il 02.03.1969 e residente a Città Sant'Angelo in via del Lavatoio n° 9/g (di seguito indicato come "Ente").

E

La Ditta **Città Sant'Angelo Outlet Village S.p.A.** con sede in Via Meuccio Ruini n. 10, Reggio Emilia, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia **02284750359**, in persona dell'Amministratore Delegato Benassi Alberto, nato a Reggio Emilia il 04/08/1970, residente a Quattro Castella in via Danubio (di seguito indicato come "Partner").

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Città Sant'Angelo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25 maggio 2012, ha approvato il Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 17 giugno 2014 ha formulato, per l'anno in corso, indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazioni in base alle disposizioni del Regolamento adottato;
- L'Ente annovera, tra i suoi compiti istituzionali, quelli della promozione turistica e culturale, della conservazione e rivitalizzazione delle antiche tradizioni religiose e popolari, della valorizzazione delle risorse enogastronomiche proprie del territorio nonché la promozione dell'artigianato locale;
- Le suddette finalità sono efficacemente perseguite dall'Amministrazione comunale attraverso l'organizzazione di manifestazioni di grande richiamo turistico e culturale da tenersi durante la stagione estiva come da apposito calendario degli eventi;
- il Partner nell'ambito delle proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare con l'Ente un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e/o logo e dei prodotti da esso contraddistinto attraverso i seguenti spazi messi a disposizione dell'Ente:
 - locandine, manifesti, pubblicità esterna e quant'altro predisposto;
 - biglietti d'ingresso e programmi ufficiali di sala per gli spettacoli teatrali;
- il Partner dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività dell'Ente e di cui sopra, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme civili e fiscali attualmente vigenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

le parti così come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) **FINALITÀ**: Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, l'Ente si impegna a collaborare con il Partner per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio.
- 2) **DEFINIZIONI**: Nel presente contratto si definisce:
 - ✓ "l'Ente" indica il Comune di Città Sant'Angelo

- ✓ "il Partner" indica la Ditta contraente
- ✓ "le parti" indica l'Ente e l'Azienda
- ✓ "la qualifica" indica l'espressione "partner ufficiale"
- ✓ "il Marchio Aziendale" indica il segno distintivo del prodotto di cui è titolare l'Azienda contraente, che la Ditta stessa intende promuovere mediante il rapporto discendente dalla conclusione del presente contratto.

3) **OGGETTO DEL CONTRATTO:** Il presente contratto ha per oggetto l'utilizzo della qualifica di partner ufficiale mediante la collocazione del marchio aziendale, delle dimensioni adeguate, sulle pubblicazioni, sui cartelloni e sul materiale informativo di qualsiasi genere utilizzato dall'Ente in occasione della XXXI Edizione della Sagra dell'Uva che si terrà il 6 e il 7 settembre p.v. e delle Feste Patronali e del Perdonò che avranno luogo il 20, 21 e 22 settembre p.v.

4) **DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto avrà decorrenza dalla data di inizio delle manifestazioni/eventi sopra elencati alla data di conclusione degli stessi, senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. E' espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

5) **OBBLIGHI DELL'ENTE:** il marchio del Partner, conforme all'esemplare che sarà consegnato dal Partner stesso all'Ente, sarà apposto, a cura ed a spese del medesimo Ente come indicato sopra.

6) **ESCLUSIONE:** La conduzione e l'organizzazione della manifestazione resta completamente estranea al partner, il quale non risponderà per nessuna ragione della gestione della stessa.

7) **FACOLTA' DEL PARTNER:** E' facoltà del Partner porre in essere ulteriori iniziative promozionali e pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati con l'Ente.

8) **COMPENSO:** A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dall'Ente e per i diritti da questi concessi così come stabilito dal presente contratto, il Partner corrisponderà all'Ente la somma di € 2.500,00 + IVA di Legge, che sarà versata, a ricevimento fattura ed a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Comune di Città Sant'Angelo presso B.C.C. di Castiglione M.R. e Pianella, Filiale di Città Sant'Angelo, IBAN IT02Z0847377250000000071264

9) Il Partner potrà eventualmente richiedere al sodalizio ulteriori manifestazioni promo-pubblicitarie del proprio logo, che verranno compensate, di comune soddisfacimento, aumentando l'importo del contributo pubblicitario oggetto del presente contratto.

10) **MODIFICAZIONI CONTRATTUALI** - Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

11) Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

12) Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

13) Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso l'indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

14) **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'art.7, ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irritale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui designato dal sodalizio, uno designato dallo sponsor ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni

dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante, potrà chiederne nomina al Presidente del Tribunale di Pescara.

15) REGISTRAZIONE - Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo.

16) ELEZIONE DEL DOMICILIO - Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicato in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C.:

Comportamento contrario ai doveri di correttezza e negligenza nell'esecuzione del contratto;

Atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Pertanto il mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del CC, la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

18) FACOLTA' DI RECESSO - E' attribuita all'Ente la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'Azienda Partner. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

19) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.675 del 31.12.1996 relativa alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art.10 della Legge stessa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'informativa.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, controfirmato dalle parti in segno di completa ed integrale accettazione di quanto sopra pattuito.

Città Sant'Angelo, li 27 agosto 2014

L'ENTE
IL CAPO SETTORE
Programmazione - Finanza S.I.
(Dr. Fabrizio Nerone)

L'AZIENDA PARTNER



ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 e ss. del CC si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa, le clausole dalla n.1 alla n.18.

Città Sant'Angelo, li 27 agosto 2014

L'ENTE
IL CAPO SETTORE
Programmazione - Finanza S.I.
(Dr. Fabrizio Nerone)

L'AZIENDA PARTNER

